



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF212
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	OMAGGI NATALIZI – TRATTAMENTO AI FINI IVA E REDDITI
RIFERIMENTI	DLGS 147/2015; DLGS 175/2014; ART. 2 DPR 633/72; ART.108 TUIR; CM 34/2009;
CIRCOLARE DEL	05/12/2017

Sintesi: in occasione delle prossime festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale relativo agli omaggi a clienti e/o dipendenti.

A tal fine occorre differenziare il trattamento in relazione

- al bene ceduto gratuitamente: se oggetto o meno dell'attività esercitata
- del soggetto destinatario: cliente o dipendente.

Si rammenta che, dal 2016, sono state incrementate le aliquote di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza, permanendo nel limite di €. 50 il costo del bene che permette la deducibilità totale dal reddito e la detraibilità dell'Iva.

Come noto, il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è differenziato in relazione:

- al **soggetto beneficiario** (cliente/fornitore o dipendente)
- al **bene ceduto gratuitamente**, a seconda che sia o meno oggetto dell'attività esercitata.

RIEPILOGO DEI LIMITI APPLICABILI AI FINI DEI REDDITI E DELL'IVA:

IVA costo unitario €. 50	il limite di "costo" per poter operare la detrazione dell' Iva (art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72)
	il limite di "costo" per evitare l'applicazione dell'Iva sull'effettuazione dell'omaggio in relazione ai beni non oggetto della propria attività (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72)
	il limite per la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizio gratuite rese dalle imprese (art. 3 c. 3 DPR 633/72).

OMAGGIO	SPESE DI RAPPRESENTANZA - TRATTAMENTO AI FINI DEI REDDITI
BENI DI VALORE UNITARIO ≤ €.50	<p>➔ sono integralmente deducibili (a prescindere dal rispetto dei "requisiti di inerenza e congruità" previsti per le spese di rappresentanza)</p> <p>➔ l'acquisto dei beni non concorre a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p> <p>L'importo va considerato <u>al lordo</u> dell'IVA indetraibile.</p>
BENI DI VALORE UNITARIO > €.50 O SERVIZI	<p>sono deducibili nell'esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008 (applicando le percentuali incrementate dal D.lgs 147/2015).</p> <p>L'iva sull'acquisto è indetraibile e, dunque, il costo va assunto al lordo dell'Iva.</p>

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI

1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

A) ACQUISTO DEI BENI

DETRAZIONE IVA

Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72: posto che il costo rientra tra le spese di rappresentanza (CM 34/2009), la detrazione opera come segue:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Beni di costo unitario \leq € 50,00	IVA DETRAIBILE
Beni di costo unitario $>$ € 50,00	IVA INDETRAIBILE

“COSTO UNITARIO” E CONFEZIONI (CM 34/2009)

Se l'omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es: cesto regalo)

- il **costo** va riferito alla **totalità dei beni in esso contenuti**.

Si deve comunque ritenere che il concetto non si applichi se alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di valore \leq €. 50 in occasioni distinte (es: a Pasqua e a Natale).

Di conseguenza, è indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di un cesto regalo di costo superiore € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

Nel caso la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, occorre indicarvi distintamente, secondo l'aliquota applicabile (art. 21 c. 3 DPR 633/72):

- la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione
- il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile
- l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile

Esempio1

L'impresa Alfa Srl dà in omaggio un cestino natalizio ad un fornitore:

- se il costo complessivo del cesto supera €. 50,00: l'Iva sull'acquisto di tutti i componenti (beni commestibili o meno) è indetraibile
- in caso contrario: l'Iva sull'acquisto del cesto è detraibile.

ALIMENTI E BEVANDE: la detrazione dell'IVA (v. CM 54/2002) vale **anche** qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che sia rispettato il costo unitario \leq € 50 e la cessione sia qualificabile spesa di rappresentanza.

In tali casi, quindi, non opera l'indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 lett. f) Dpr 633/72.

Esempio:

- panettone che costa €. 10 + Iva: darà un'imposta detraibile
- spumante che costa €. 60 + Iva: avrà l'Iva indetraibile

Se lo spumante è omaggiato assieme al panettone, anche l'Iva su quest'ultimo diviene indetraibile.

REDDITI

I costi sostenuti per l'acquisto degli omaggi rientrano tra le **spese di rappresentanza** (art. 108 c. 2 Tuir), deducibili in applicazione delle seguenti percentuali sui ricavi/proventi:

RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (Voci A.1 ed A.5 del Conto Economico)	MAX DEDUCIBILE (% sui ricavi/proventi)
Fino ad € 10 milioni	1,50%
Quota $>$ € 10 milioni ed $<$ €. 50 milioni	0,60%
Quota $>$ € 50 milioni	0,40%

Esempio2

Azienda a fine 2017 omaggia i clienti con:

- **10 bottiglie di vino** acquistate **cadauna per €. 20 + Iva**
- **1 bottiglia di champagne** acquistata per **€. 150 + 33 Iva** ad un cliente particolare

Ai fini:

- a) **Iva:** l'azienda detrae l'Iva sulle bottiglie di vino in quanto di costo $<$ €.50; rimane indetraibile l'Iva sulla bottiglia di champagne.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

b) Redditi:

- il costo del vino è interamente deducibile (in quanto < €. 50): n. 10 x €. 20 = €. 200
- bottiglia di champagne: si supponga che l'azienda riporti in bilancio un totale ricavi di €. 100.000 e altre spese di rappresentanza di €. 1.400; nel mod. Redditi 2018 calcola:
 - costo da cumulare per il limite: n. 1 x €. 150 + Iva (indetraibile) = €. 183,00
 - spese di rappresentanza da verificare: €. 183 + 1.400 = €. 1.583

%	Ricavi	Deducibile
1,50%	100.000	1.500

Pertanto, sarà **indeducibile una quota pari a €. 83** (1.583 – 1.500).



PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi è deducibile **nel limite dell'1% dei compensi incassati** nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario

Esempio3

Si assumano i medesimi dati dell'esempio n. 2, riferiti tuttavia ad un professionista.

Costo del vino:	€. 200
+ costo spumante	€. 150
+ altre spese di rappres.:	€. 1.400
Tot. Spese di rappres.	€. 1.750

Deducibilità:

- importo deducibile: compensi 100.000 x 1% = €. 1.000
- quota **indeducibile: €. 750.**

IRAP

Il trattamento delle spese sostenute per gli omaggi ai fini Irap:

- ➔ **non dipende dal valore unitario** dei beni
- ➔ risultando differenziato in relazione alla modalità di determinazione della base imponibile:

METODO DA BILANCIO (art. 5, DLgs 446/97)	rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto risultano interamente deducibili ai fini IRAP
METODO FISCALE (art. 5-bis, DLgs 446/97)	non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.



PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi ai fini Irap è deducibile nella medesima quantificazione prevista ai fini dei redditi ovvero nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

B) SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA

Ai fini Iva, la cessione gratuita risulta:


IMPRESE non soggetta ad IVA (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72), a prescindere dal costo unitario dei beni

IMPRESE	ACQUISTO		CESSIONE GRATUITA DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'
	COSTO UNITARIO	DETRAZIONE IVA	
ACQUISTO E CESSIONE GRATUITA	> €. 50,00	NO	ESCLUSA DA IVA
	≤ €. 50,00	SI	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**PROFESSIONISTI:
CESSIONE
GRATUITA**

- **soggetta ad Iva:** per i beni di **costo unitario ≤ €. 50** con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.
 **N.B.:** l'art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72 fa riferimento ai beni non oggetto dell'attività dalla "impresa" (escludendo gli autonomi). Secondo costante orientamento della Corte UE (per tutte, sent. 8/05/2003 causa C-269/00 e sent. 14/7/2005 causa C-434/03):
 - è **possibile scegliere di non detrarre l'IVA** sull'acquisto dei beni da omaggiare
 - **rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.**
- **non soggetta Iva:** per i beni di **costo unitario > €. 50**; pertanto, anche per il lavoratore autonomo non è consentita la detrazione dell'IVA a credito, con conseguente esclusione da IVA della successiva cessione.

DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE

In generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo che per i professionisti che detraggono l'Iva su omaggi di costo unitario ≤ €. 50,00) e, pertanto, alla consegna del bene:

- **fattura:** non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta, ecc.)
- **documento di consegna:**
 - è **opportuno emettere un documento di consegna** (DDT o equipollente: "buono di consegna", ecc.) con **causale completa** ("cessione gratuita beni non di propria produzione") allo scopo di **identificare il destinatario a fini probatori** (per vincere la presunzione di cessione/acquisto "in nero" per il donante/ricevente e dare **prova dell'inerenza** del costo); il documento non risulta comunque di per sé **obbligatorio** (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito)
 - **in alternativa:** è possibile annotare sul **libro omaggi** i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.

2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

La distinzione tra beni oggetto o meno dell'attività d'impresa

- **ai fini reddituali:** non rileva (il DM 19/11/2008 non opera tale distinzione) e, pertanto, gli omaggi sono **sempre considerati spese "di rappresentanza"**
- **ai fini Iva:** tale differenziazione assume rilevanza; solo la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta (art. 2 c. 2 n. 4) Dpr 633/72). Non rileva quindi il valore del bene (> € 50) come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività.

IVA

Gli omaggi di beni rientranti nell'attività d'impresa non costituiscono spese di rappresentanza (CM 188/98) e, pertanto:

- **se l'impresa sceglie di non detrarre l'IVA** sull'acquisto/produzione: la successiva cessione gratuita risulta **esclusa da Iva**
- **in caso contrario:** la cessione **rileva ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene**

A) Obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell'IVA

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell'IVA, nei confronti del cessionario:

- deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l'addebito dell'IVA;
- il cessionario annota la fattura nel registro IVA acquisti e può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

B)	Obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell'IVA
<p>È consentita l'adozione di 3 procedure alternative:</p> <p>1) fattura ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>cedente</u>: emette fattura ma non esercita la rivalsa, ,specificandolo con adeguata dicitura: omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72"; ▪ <u>cliente</u>: riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere a detrazione dell'IVA <p>2) registro omaggi: occorre annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel "registro degli omaggi" (senza emettere alcuna fattura – CM 32/73), con separata indicazione di imponibile ed Iva.</p> <p>3) autofattura: è possibile emettere autofattura in unico esemplare con la dicitura "autofattura per omaggi", contenente l' indicazione del valore normale dei beni ceduti (prezzo di acquisto o di costo), delle aliquote IVA applicabili e della relativa imposta. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L'imponibile fa parte del volume d'affari IVA. L'autofattura può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - singola per ciascuna cessione ("autofattura immediata"); - globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita"). <p>DDT: è <u>obbligatorio</u> solo se si emette fattura/autofattura "differita"; è <u>sempre consigliato</u> provare l'inerenza.</p>	

Si rammenta, poi, che in presenza di una cessione gratuita relevante ai fini IVA:

BASE IMPONIBILE (art. 13 c. 2 lett. c)	è costituita " dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni "
RIVALSA IVA (art. 18 Dpr 633/72)	non è obbligatoria ; di conseguenza, come spesso accade, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile (art. 99 Tuir)

REDDITI

Come anticipato, ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa.

<p>Beni "autoprodotti": al fine di verificare il superamento del limite, occorre far riferimento al valore di mercato; sul punto, la RM 27/2014 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una volta qualificata la spesa come "di rappresentanza" (valore di mercato > €. 50), ai fini del calcolo del cd "plafond di deducibilità" concorre, per intero, il costo di produzione sostenuto dall'impresa, a prescindere che lo stesso sia inferiore o meno da €. 50 - qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia ≤ €. 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
--

IRAP

Ai fini IRAP, per l'acquisto degli omaggio valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell'attività. Tali costi risultano:

- ➔ **deducibili:** per i soggetti che applicano il cd. "**metodo di bilancio**"
- ➔ **indeducibili:** per i soggetti che applicano il cd. "**metodo fiscale**".

Esempio 4	Se la Alfa Srl ha omaggiato 200 clienti con un bene, per il quale:	
	costo di produzione	€ 30
	prezzo di listino	€ 58
Tenuto conto che il <u>prezzo di listino</u> è superiore a € 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a € 6.000 (30 x 200), concorre al plafond di deducibilità .		

Supponendo che i ricavi 2017 siano pari a € 1.000.000, le spese di rappresentanza sono deducibili per un ammontare non superiore a € 13.000 (1.000.000 x 1,3%).

In tal caso, se oltre agli omaggi la società sostiene ulteriori spese di rappresentanza per € 8.000, dell'importo complessivo di € 14.000 (6.000 + 8.000) può dedurre solo € 13.000.

Esempio 5

Riprendendo l'esempio n.4 si ipotizza ora, per i beni omaggiati dalla società, i seguenti dati:

costo di produzione	€ 20
prezzo di listino	€ 42

Posto che il prezzo di listino è inferiore a € 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a € 4.000 (20 x 200), è **interamente deducibile**.

Inoltre, poiché detto ammontare non concorre al plafond di deducibilità, anche le ulteriori spese pari a € 8.000 sono interamente deducibili, essendo inferiori al limite di € 13.000.

OPERAZIONI CON L'ESTERO

OMAGGI A CLIENTI UE - PROFILI IVA

Cessioni di beni	aspetti Iva
prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	se il cessionario è un soggetto passivo UE non si è in presenza di una cessione intra-UE di beni in quanto manca l'onerosità della cessione. La cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (v. CM 13/94)
non prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	Cessione esclusa da IVA (come chiarito dalla da CM 13/94, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)

OMAGGI A CLIENTI EXTRA UE - PROFILI IVA

Cessioni di beni	aspetti Iva
prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni non imponibili IVA (art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/72) ▪ obbligo per il cedente di porre in essere tutti gli adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dall'UE ▪ non rilevano ai fini del plafond (cessione priva di corrispettivo)
non prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni fuori campo IVA (art. 2, c. 2, n.4, DPR 633/72) ▪ necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad esempio fattura "pro forma")

OMAGGI A DIPENDENTI

1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

IVA

Acquisto di beni: Iva sempre **indetraibile** per mancanza di **inerenza**



Nota: tali omaggi, a prescindere dal costo, non sono considerati "inerenti", né per l'impresa né per il professionista (RM 666305 del 16/10/1990)

Cessione gratuita: la successiva cessione è **esclusa da IVA**.

REDDITI

DATORE DI LAVORO: il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di omaggi ai dipendenti è deducibile secondo le **ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente:**

- sia nell'ambito del reddito d'impresa
- che nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.



Imprese: l'art. 95 c. 1 Tuir dispone la deducibilità delle spese in denaro o in natura anche a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, "salvo il disposto dell'art. 100 c. 1 Tuir". Quest'ultima disposizione (che il limite alla deduzione allo 0,5% del costo complessivo del lavoro) va riferita alle spese sostenute solo per determinate finalità, che nel caso di specie (omaggio natalizio) si ritiene non siano verificate.

DIPENDENTE: le erogazioni liberali concesse ai dipendenti in occasione di **festività** (CM 59/2008):

SE IN DENARO	sono sempre (a prescindere dall'ammontare) soggetti a tassazione per il dipendente
SE IN NATURA (es: cena di Natale)	<p>se di importo complessivo nell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non superiore ad € 258,23: non concorrono alla formazione del reddito ▪ in caso contrario: l'erogazione concorre per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente). <p>L'impresa deve verificare se per il singolo dipendente tale franchigia si è ancora disponibile (es: per erogazioni effettuate durante l'anno, per fringe benefit non tassati durante l'anno, ecc.).</p>

Esempio6

Azienda dona un cestino natalizio ai dipendenti del valore di €. 150 + Iva:

- impresa: non detrae l'Iva e deduce la spesa nel limite dello 0,5% del costo del lavoro
- dipendenti: non sono tassati.

IRAP

Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti

- in generale: ove classificate tra i "costi del personale" risultano **indeducibili ai fini IRAP**, indipendentemente dalla classificazione in voci diverse dal B.9 del conto economico
- in deroga: per le imprese che determinano la base imponibile IRAP col "**metodo di bilancio**" si potrebbe ritenere prevalente la classificazione "per natura", ricomprendendo tali spese nella voce B.14 del conto economico (in quanto spese non funzionali all'attività di lavoro dipendente), risultando, in tal modo, **deducibili** (opzione sconsigliata, in attesa di chiarimenti ufficiali).



PROFESSIONISTI: i costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i dipendenti **sono inededucibili ai fini IRAP**.

2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

IVA

Acquisto di beni: trattandosi di beni prodotti o commercializzati dall'impresa, il contribuente **detrae l'IVA sui relativi acquisti**, che non configurano spese di rappresentanza.

Cessione gratuita: viene:

- in generale **assoggettata a IVA** senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
- in deroga, esclusa da Iva se si è scelto di non detrarre l'Iva all'acquisto

REDDITI

Anche in questo caso, il costo degli omaggi ai dipendenti rappresenta una spesa per **prestazioni di lavoro deducibile**.



DIPENDENTE: trova applicazione quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività (erogazioni liberali in natura da tassare / non tassare a seconda dell'ammontare annuo superiore o meno a € 258,23).

IRAP

Analogamente ai beni non oggetto dell'attività, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti rientrano nei "*costi del personale*" e, pertanto, risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

CENA DI NATALE CON DIPENDENTI O CLIENTI/FORNITORI

Spesso accade che l'impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti/bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.



Ricorrenze e festività: le **spese per feste e ricevimenti** organizzati in occasione di **ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza**, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa (CM 34/2009).

Pertanto, la spesa sostenuta per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati dal datore di lavoro:

→ **esclusivamente per i dipendenti:** non può essere considerata "di rappresentanza". Tuttavia l'Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa.

Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:

COSTO	il costo è deducibile ai fini del reddito: <ul style="list-style-type: none"> nel limite del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5‰ dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR)
IVA	l' IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa
IRAP	il costo dell'omaggio risulta: <ul style="list-style-type: none"> deducibile per i soggetti che applicano il cd "metodo di bilancio" indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con il cd "metodo fiscale"

→ **anche con terzi** (clienti, istituzioni, ecc.), rientra tra le spese di rappresentanza; ne consegue che:

COSTO	il costo (75% della spesa) è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno, pari a 1,3% - 0,5% - 0,1% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica.
IVA	l' IVA è indetraibile
IRAP	il costo dell'omaggio risulta: <ul style="list-style-type: none"> deducibile per i soggetti che applicano il cd "metodo di bilancio" indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con il cd "metodo fiscale"

BUONI ACQUISTO (VOUCHER)

Qualora la società a Natale cede gratuitamente dei **buoni acquisto** (cd. "voucher"), occorre seguire il seguente trattamento fiscale:

IVA	la cessione di tali "buoni" è fuori campo IVA (art. 2 c. 3 lett. a) DPR.633/72), anche "se acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali " (RM 21/2011)
IRPEF/IRES	ancorché ad oggi non vi sia un chiarimento ufficiale sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (artt. 54 e 108 del TUIR)
BUONO AI DIPENDENTI	si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito se di importo non superiore ad €. 258,23 (valore complessivo annuale delle liberalità in natura).

ASPETTI CONTABILI

Esempio7	DEDUCIBILITÀ TOTALE DEGLI OMAGGI NATALIZI		
	<p>La Società Beta srl acquista n. 50 cesti natalizi, contenenti diversi prodotti alimentari, da cedere a titolo gratuito ai propri clienti in occasione delle prossime festività natalizie, il cui costo unitario è di € 20 + IVA, ossia € 24,40 cadauno.</p> <p>L'acquisto dei cesti natalizi sarà così registrata in contabilità generale:</p>		
	Diversi	a Debiti v/fornitori	€ 1.220,00
	Omaggi di beni ≤ € 50		€ 1.000,00
	Iva a credito		€ 220,00

Esempio8	OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA SENZA RIVALSA DELL'IVA		
	<p>La Società Alfa srl omaggia un cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di € 100,00 + IVA.</p> <p>In contabilità generale si registra :</p>		
	Crediti v/clienti	a diversi	€ 122,00
		Omaggi a clienti	€ 100,00
		Iva a debito	€ 22,00
	La chiusura del conto "crediti verso clienti" in contabilità generale:		
	Diversi	a Crediti v/clienti	€ 122,00
	Omaggi a clienti		€ 100,00
	Imposte indeducibili		€ 22,00

Esempio9	OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON RIVALSA DELL'IVA		
	<p>La Società Zeta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di € 150 + IVA.</p> <p>In contabilità generale si registra :</p>		
	Crediti v/clienti	a diversi	€ 183,00
		Omaggi a clienti	€ 150,00
		Iva a debito	€ 33,00

L'incasso dell'Iva sarà riportato in contabilità generale:

Banca	a	Crediti v/clienti	€ 33,00	€ 33,00
-------	---	-------------------	---------	---------

Poi si procede allo storno dell'importo relativo all'imponibile:

Omaggi a clienti	a	Crediti v/clienti	€ 150,00	€ 150,00
------------------	---	-------------------	----------	----------

OMAGGI - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Destinatario	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	DETRAZ. ALL'ACQ.	CESSIONE	DEDUCIBILITA'	DEDUCIBILITA'

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'

IMPRESE

CLIENTI	Si, se costo unitario ≤ € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Esclusa IVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ▪ al 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI, se imponibile a "valori di bilancio" ▪ NO, se "a valori fiscali"
	No, se costo unitario > € 50,00			
DIPENDENTI	No (per mancanza ineranza)		SI, al 100% nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	NO

PROFESSIONISTI

CLIENTI	Si, se costo unitario ≤ € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Imp. IVA (*)	Limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario)	SI , nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	No, se costo unitario > € 50,00	Esclusa IVA		
DIPENDENTI	No (mancanza di ineranza)		SI, al 100% nell'anno (spesa per prestazioni di lavoro)	NO

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' (IMPRESE)

CLIENTI	SI	Imp. IVA (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ▪ al 100% nell'esercizio se "valore" unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI, se imponibile a "valori di bilancio" ▪ NO, se "a valori fiscali"
DIPENDENTI				
			SI, al 100% nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	NO

(*) E' ammesso scegliere di non detrarre l'Iva per rendere esclusa da Iva la cessione